



COMUNE DI SANT'ANATOLIA DI NARCO

Provincia di Perugia

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 41 DEL 19-12-19

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX Art. 20, c. 1, TUSP E APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI EX Art. 20, c. 4, TUSP.

L'anno duemiladiciannove, il giorno diciannove del mese di dicembre alle ore 19:00 e seguenti, nella sede dell'Ente nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di avvisi tempestivamente e regolarmente fatti recapitare al domicilio dei singoli consiglieri, si é riunito il Consiglio Comunale.

Sessione Ordinaria - Prima convocazione.

Alla discussione dell'argomento di cui all'oggetto sono presenti i Signori:

FIBRAROLI TULLIO	P	MONTANI VINCENZA	P
FLAVONI GIANFRANCESCO	P	CHIRRA ALESSANDRO	P
CORTI ANNA	P	VALERIANI GIAN LUCA	P
PUGLIESE SIMONA	P	Puglisi Giuseppe	P
DE ANGELIS VALERIO	P	MORICONI SANDRO	P
DI GIROLAMO RITA	A		

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Isidori Roberta

Presenti n. 10 - Assenti n. 1 - In carica n. 11 - Totale componenti 11

Assume la Presidenza il Sig. FIBRAROLI TULLIO nella sua qualità di SINDACO e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica di cui all'oggetto, segnata all'Ordine del Giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco illustra la proposta, facendo rilevare che vi sono stati degli adeguamenti da parte di alcune società che in passato non rispondevano ai requisiti minimi previsti nel TUSP. In particolare, la società Valnerina Servizi s.c. a p.a. ha adeguato il proprio statuto e il rapporto tra amministratori e dipendenti, oltre ad aver chiuso con un'utile di esercizio. Inoltre, aggiunge il Sindaco, per le partecipazioni indirette detenute da V.U.S. S.p.a., ovvero Vus Gpl s.r.l. e Connesi S.p.a., la società controllante ha deciso di avvalersi della facoltà di sospensione dell'obbligo di alienazione prevista dalla L. 145/2018 (legge di bilancio 2019). Il Sindaco fa rilevare che effettivamente lo Stato ha allentato un po' le maglie sul controllo delle partecipate, introdotto con il TUSP del 2016.

Non ci sono altri interventi.

UDITA la relazione del Sindaco – Presidente;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con “Decreto correttivo”);

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016; 36

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016"; – ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

VISTO l'art. 20 T.U.S.P. "**Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche**"

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'[articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114](#), le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'[articolo 4](#);*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'[articolo 4](#).*

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'[articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114](#) e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4. (...)”.

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

RICHIAMATA la Delibera di Consiglio Comunale n. 29, del 28.09.2017, di approvazione del Piano straordinario di razionalizzazione delle società partecipate, ex art. 24 del D. Lgs. 175/2016, nella quale, dopo aver proceduto all'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute, si dava atto del seguente quadro:

Partecipazioni dirette:

Denominazione	Anno di costituzione	Quota di partecipazione	Attività svolta	Numero dipendenti	Numero amministratori
V.U.S. S.P.A.	2001	0,15	Attività di raccolta, trattamento e fornitura di acqua - Distribuzione di combustibili gassosi mediante condotta - Gestione delle reti fognarie - Raccolta di rifiuti non pericolosi - Trattamento e smaltimento di altri rifiuti non pericolosi servizi	402	3

			idrici, energetici ed ambientali ATO UMBRIA3		
UMBRIA DIGITALE S.C.A.R.L.	2002	0,000007	Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica, altre attività connesse nel settore delle tecnologie dell'informatica, costruzione di opere di pubblica utilità per le telecomunicazioni.	86	1
VALNERINA SERVIZI S.C.P.A.	1990	2,00	Distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte	2	4

Partecipate indirette:

Denominazione	Anno di costituzione	Società tramite	Quota detenuta dalla società tramite	Quota detenuta dall'Ente	Attività svolta	Numero amministratori	Numero dipendenti
V.U.S. COM S.R.L.	2002	V.U.S. S.P.A.	100,00	0,15	VENDITA GAS NATURALE	1	10 unità comandate da V.U.S. S.p.A.
V.U.S. G.P.L. S.R.L.	2004	V.U.S. S.P.A.	51,00	0,08	VENDITA E DISTRIBUZIONE G.P.L. A PRIVATI	5	0
CONNESI S.P.A. (ex I.C.T. VALLEUMBRAI S.R.L.)	2003	V.U.S. S.P.A.	18,75	0,03	REALIZZAZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI, TRASMISSIONE DATI. INSTALLAZIONE,	7	15

				AMPLIAMENTO, TRASFORMAZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI		
--	--	--	--	--	--	--

Disponendo darsi luogo alla cessione, ovvero per all'alienazione delle partecipazioni con le società Connesi S.p.a., Gpl s.r.l. e Valnerina Servizi s.c.p.a. (subordinando quest'ultima all'espletamento della gara di ambito territoriale per l'affidamento ad un soggetto unico della gestione del servizio di erogazione del gas metano, con contestuale alienazione delle reti di cui Valnerina Servizi s.c.p.a. è in parte proprietaria;

RICHIAMATA altresì la propria precedente Delibera n. 45, del 27.12.2018, nella quale si dava atto del seguente stato di attuazione del piano straordinario di razionalizzazione delle società partecipate:

- con riguardo a *VUS GPL s.r.l.*, partecipata indiretta del Comune di Sant'Anatolia di Narco, la Direzione Generale ha avviato la procedura di alienazione della quota pubblica, con la valorizzazione della quota stessa;
- con riguardo a *CONNESI S.p.a.*, partecipata indiretta del Comune di Sant'Anatolia di Narco, la Direzione Generale ha avviato la procedura di alienazione della quota pubblica, con la valorizzazione della quota stessa;
- con riguardo a *VALNERINA SERVIZI S.C. A R.L.*, a seguito di diverse sollecitazioni avanzate dai comuni soci, con nota prot. n. 4338, del 04.10.2018, in data 09.10.2018 veniva convocata un'assemblea dei soci per discutere lo stato di attuazione del piano di razionalizzazione, assemblea che si è tenuta in data 09.11.2018, dalla quale è emerso che di fatto non si è proceduto alla cessione della società, in quanto la stessa era stata subordinata all'espletamento della gara per l'affidamento della gestione del servizio di erogazione del gas metano, a livello di ambito di territoriale, con contemporanea vendita delle reti di proprietà della società, che non è stata ancora espletata dalla stazione appaltante incaricata, Comune di Foligno, a causa di vari ricorsi giudiziari presentati avverso il relativo bando di gara, che ha causato la sospensione della relativa procedura.

TENUTO CONTO degli atti istruttori compiuti dai servizi ed uffici comunali competenti, ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni detenute e da alienare espresse nella scheda allegata alla presente deliberazione debbono considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto;

DATO ATTO della revisione dei dati relativi alle società partecipate dal Comune di Sant'Anatolia di Narco, così come riepilogata negli schemi allegati al presente atto;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Segretario comunale in ordine alla regolarità tecnica;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dalla Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

ACQUISITI i voti favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ex art. 49 D. lgs. 267/2000.

Con voti favorevoli n. 7, astenuti n. 2 (Consiglieri Valeriani Gian Luca e Moriconi Sandro) e contrari n. 1 (Consigliere Giuseppe Puglisi)

DELIBERA

- I. di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Sant'Anatolia di Narco relativa al 31.12.2018, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- II. di approvare la relazione sullo stato di attuazione del Piano straordinario delle società partecipate approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 29, del 28.09.2017, come da scheda allegata alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- III. di disporre che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato al MEF e alla Sezione regionale di controllo competente della Corte dei Conti.

Infine, con separata successiva votazione favorevole che dà il seguente esito: voti favorevoli n. 7, astenuti n. 2 (Consiglieri Valeriani Gian Luca e Moriconi Sandro) e contrari n. 1 (Consigliere Giuseppe Puglisi)

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4, D. Lgs. n. 267/2000.

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario in relazione alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 parere Favorevole sotto il profilo della regolarità contabile.

IL RESPONSABILE
F.to BIANCHI PASQUA LENA

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Isidori Roberta

IL PRESIDENTE

F.to FIBRAROLI TULLIO

Prot. n. 27

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000:

Viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi:
dal 07-01-20 al 22-01-20, come prescritto dall'art. 124, comma 1.

[] Viene comunicata con lettera n. del alla Prefettura.

[X] Viene comunicata, con lettera n. in data , ai signori capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125.

[] E' stata dichiarata immediatamente eseguibile.

[X] Non é soggetta al controllo preventivo di legittimità, a seguito della soppressione del comitato regionale di controllo disposta con Legge Regionale 30 settembre 2002, n. 16.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Sant'Anatolia di Narco, li 07-01-20

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Sant'Anatolia di Narco, li 07-01-20

IL SEGRETARIO COMUNALE

Isidori Roberta

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000:

E' stata affissa all'Albo Pretorio come da attestazione del messo comunale per quindici giorni consecutivi: dal 07-01-20 al 22-01-20.

E' divenuta esecutiva il giorno :

[] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'albo (art. 134, comma 3).

IL SEGRETARIO COMUNALE

Sant'Anatolia di Narco, li

Isidori Roberta